



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 18/06/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2014, n. 967

Deroga alle disposizioni emanate con la deliberazione n. 1419 del 26 settembre 2003 avente ad oggetto "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile P.O. Settore Vitivinicolo ed Enologico, Sig.ra Porzia Di Bari, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, Dott. Domenico Campanile, e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Dott. Giuseppe D'Onghia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87;

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99;

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01". In particolare, con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha stabilito di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale;

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 180 del 26/02/2007 ha emanato le "Disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale";

Il regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008;

Il regolamento (CE) n. 555 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del

mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Il regolamento (CE) n. 491 del Consiglio del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Il regolamento (CE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. In particolare, stabilisce che continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 alla lettera b) nel settore vitivinicolo, punto ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015.

Considerato che

il paragrafo 5.2.1 della precitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/9/2003 recita testualmente: "I diritti di reimpianto, come definiti dall'art. 4 del Reg. CE n. 1493/99 e ancora validi, sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati.

In deroga alla suddetta disposizione i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora si soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare del diritto cede parzialmente o totalmente i terreni della sua azienda, nel limite della superficie oggetto del diritto medesimo, a quest'altra azienda;
- b) il diritto di reimpianto è utilizzato in quest'altra azienda per superfici destinate:
  - alla produzione di v.q.p.r.d. (DOC) o di vini designati mediante indicazione geografica (IGT);
  - alla coltura di piante madri per marze.

La Regione Puglia, nell'attuazione della suddetta deroga, ai sensi dell'art. 4, par. 6 del DM 27 luglio 2000, per i diritti di reimpianto originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, limita il loro utilizzo all'ambito territoriale regionale.

Ciò al fine sia di tutelare la viticoltura di qualità sia per salvaguardare le zone viticole regionali difficili dal punto di vista sociale, economico ed ambientale";

l'articolo 85 decies paragrafo 5 del richiamato Regolamento (CE) 491/2009 in materia di utilizzazione dei "diritti di reimpianto" così dispone: "In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

- a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;
- b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:
  - i) alla produzione di vini a denominazioni di origine protetta o indicazione geografica protetta,
  - ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

è stato richiesto all'Avvocatura della Regione Puglia parere sulla deroga alle procedure di gestione del potenziale produttivo vitivinicolo regionale da parte di questa Area - Servizio Agricoltura del 28/07/2011 prot. 61126;

con la nota prot. n. 11/L/16565 del 29/08/2011, l'Avvocatura Regionale ha espresso il parere richiesto (parere n. 23/011/CA) e ritenuto verosimile che un diniego al trasferimento dei diritti di reimpianto, fuori dall'ambito territoriale della Regione, possa determinare il sorgere di azioni giurisdizionali con contestuale richiesta di risarcimento danni;

il parere del Comitato Vitivinicolo Regionale espresso nella seduta del 29/09/2011 con il quale, pur ritenendo di confermare il divieto al trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto, consentiva di

valutare, caso per caso, la opportunità di autorizzare in deroga i trasferimenti, in considerazione di quanto rappresentato dall'Avvocatura Regionale con il richiamato parere prot. 11/L/16565 del 29/08/2011;

il Comitato Vitivinicolo Regionale che, nelle successive sedute del 10/12/2013 e del 24/04/2014, ha espresso parere favorevole alla deroga del trasferimenti dei diritti di reimpianto fuori regione per le domande pervenute e in presenza di contratti di vendita registrati presso i competenti uffici del registro ed ha, comunque, reiterato l'esigenza di non autorizzare successivamente ulteriori trasferimenti di diritti di reimpianto ai sensi dell'art. 85 decies del Reg. CE 491/09.

Visto

le istanze di riscontro trasferimento diritti di reimpianto vigneti da trasferire nelle seguenti regioni italiane:

#### Regione Veneto

- n. 4 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di n. 3 ditte cedenti, possessori di diritti generati nell'ambito del territorio della regione Puglia, per un totale complessivo di ha 6.76.10 a favore di n. 14 ditte acquirenti ricadenti nel territorio della regione Veneto per la produzione di vini DOP o IGP nella provincia di VERONA;

- n. 24 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da parte di Avepa relative a n. 104 ditte cedenti, possessori di diritti generati nell'ambito del territorio della regione Puglia, per un totale complessivo di ha 96.98.24 a favore di n.

24 ditte acquirenti ricadenti nel territorio della regione Veneto per la produzione di vini DOP o IGP nelle provincie di Padova, Rovigo, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso.

#### Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

- n. 4 istanze di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentate da UNICAA s.r.l. relative a n. 28 ditte cedenti per un totale complessivo di ha 27.88.19 a favore di n. 4 ditte acquirenti ricadenti nel territorio della regione Veneto per la produzione di vini DOP o IGP nelle provincie di Pordenone, Gorizia e Udine.

#### Regione Lombardia

- n. 1 istanza di trasferimento diritti di reimpianto vigneti presentata della Provincia di Brescia relative a n. 3 ditte cedenti per un totale complessivo di ha 7.20.75 a favore di n. 1 ditta acquirente ricadente nel territorio della regione Lombardia per la produzione di vini DOP o IGP nella provincia di Brescia;

il D.M. del 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 quater, par. 2, del Reg. Ce n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007;

l'articolo 3 dei rispettivi disciplinari di produzione, modificati con il D.M. 30 novembre 2011, con il quale si definisce la zona di produzione delle rispettive DOP o IGP;

il verbale istruttorio, agli atti dell'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee, con il quale si accerta che per le istanze di trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti prodotte dalle ditte contraenti ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) punto i) paragrafo 5 dell'art. 85 decies del Reg. 491/09 e si ritiene di concedere nulla osta di trasferimento dei diritti in argomento nella Regione Veneto, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione Lombardia, in deroga alla Delibera di Giunta n. 1419 del 26 settembre 2003;

n. 125 scritture private registrate all'Agenzia delle Entrate tra i contraenti (cedente impresa pugliese ed acquirente imprese veneta, lombarda e/o friulana) depositate in originale agli atti dell'UPA competente per territorio;

n. 4 note del Servizio Agricoltura, con le quali è stato chiesto alle Regioni Veneto (prot. n. 4859 del 22/01/2014 e prot. n. 30674 del 03/04/2014), Friuli Venezia Giulia (prot. n. 30681 del 03/04/2014) e Lombardia (prot. n. 30669 del 03/04/2014) se per le DO e IGP oggetto di domande sussistono limitazioni o divieti al reimpianto di nuovi vigneti di uva da vino;

n. 4 note di riscontro delle precitate Regioni (prot. n. 91250 del 03/03/2014 e prot. n.148523 del 07/04/2014 Regione Veneto; prot. n. 36868 del 24/04/2014 Friuli Venezia Giulia e prot. n. 35619 del 17/04/2014 Lombardia), con le quali hanno confermato che non sussistono vincoli e/o limiti all'incremento delle superfici idonee alla produzione delle DO/IGP oggetto di domande;

la nota del Servizio Agricoltura del 26/02/2014 prot. n. 16355 con la quale è stato affidato agli UPA (Uffici Provinciali dell'Agricoltura) della Regione Puglia, competenti per territorio, l'istruttoria tecnico-amministrativa;

gli esiti favorevoli dell'istruttoria tecnica/amministrativa espletata dagli U.P.A. e trasmessi all'Ufficio Produzioni arboree ed erbacee, per il trasferimento dei diritti di reimpianto vigneti fuori regione ai sensi della lettera b) punto i) del paragrafo 5 dell'art. 85 decies del Reg. CE 491/09.

Tutto ciò premesso si

## PROPONE

- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati negli allegati A), B) e C) del presente provvedimento, composti da n. 12 pagine, che ne costituiscono parte integrante;

- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 85 decies paragrafo 5 lettera b i) del Reg. (CE) n.491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;

- di stabilire che l'autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Veneto è di competenza dell'A.V.E.P.A, alla Regione Lombardia è di competenza della Provincia di Brescia, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza della stessa Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti ed acquisizione degli attestati di validità da parte degli U.P.A. (Uffici Provinciali dell'Agricoltura) della Regione Puglia;

- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi.

## COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4- lettera k) della legge regionale n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito del territorio regionale prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento fuori regione dei diritti di reimpianto riportati negli allegati A), B) e C) del presente provvedimento, composti da n. 12 pagine, che ne costituiscono parte integrante;
- di stabilire che la presente deroga, in applicazione dell'art. 85 decies paragrafo 5 lettera b i) del Reg. (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, non comporta un aumento globale del potenziale produttivo;
- di stabilire che l'autorizzazione al reimpianto mediante trasferimento di diritti alla Regione Veneto è di competenza dell'A.V.E.P.A, alla Regione Lombardia è di competenza della Provincia di Brescia, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è di competenza della stessa Regione, previa verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti ed acquisizione degli attestati di validità da parte degli U.P.A. (Uffici Provinciali dell'Agricoltura) della Regione Puglia;
- di autorizzare gli enti competenti ad emanare i provvedimenti necessari alla conclusione dei procedimenti amministrativi;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola